

**Servizio Finanza Locale**

Via Romagnosi, n. 9 – 38122 Trento

T +39 0461 495022 - 495026

F +39 0461 495036

pec serv.finanzalocale@pec.provincia.tn.it**@** serv.finanzalocale@provincia.tn.it**web** www.provincia.tn.it

Alle
AMMINISTRAZIONI COMUNALI
 LORO SEDI

e, p.c. Al
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
c/o Consorzio dei Comuni Trentini
 Via Torre Verde 23
 38122 – TRENTO

S110/2026/1.1.2-2026-26/LOG-MT-AB

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Circolare n. 2

Oggetto: Misuratore IM.I.S. – Certificazione minor gettito 2025 relativo a varie fattispecie di esenzione e richiesta altri dati.

Come già illustrato con la circolare n. 1/2026 (n. prot. 47029 di data 20 gennaio 2026) pubblicata sul sito della Provincia alla voce enti locali, il quadro normativo in materia di IM.I.S. per il 2026 fa rilevare alcune variazioni rispetto a quello in vigore nel 2025. In particolare, le fattispecie di esenzione che possono dar luogo ad un trasferimento compensativo in favore dei Comuni presentano alcune modifiche.

Peraltro, dovendo ora procedere alla quantificazione del minor gettito derivante dalle esenzioni stesse con riferimento al periodo d'imposta 2025, si chiede ai Comuni di voler comunicare i relativi dati, nei termini di seguito analiticamente illustrati.

ESENZIONE PER LE COOPERATIVE SOCIALI ED ONLUS AVENTI NATURA COMMERCIALE

Il presupposto essenziale per il riconoscimento dell'esenzione per questa fatispecie, **fino al periodo d'imposta 2025**, è costituito, ai sensi dei citati commi 6ter e 6quater dell'articolo 14, dalla presentazione, da parte della Cooperativa o della ONLUS, **per ogni singolo periodo d'imposta**, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene attestato il rispetto del limite "de minimis" in capo al dichiarante, secondo le norme europee che regolano la materia, compresa l'indicazione espressa dei fabbricati per i quali viene chiesta, ricorrendone i presupposti di legge, l'esenzione. La dichiarazione sostitutiva (per la quale sono stati messi a disposizione sul sito della Provincia alla voce enti locali i modelli tipo), doveva essere presentata entro il 31 dicembre 2025, termine ultimo perentorio per il riconoscimento dell'esenzione relativamente al periodo d'imposta IM.I.S. 2025.

Come già avvenuto per i periodi d'imposta dal 2016 al 2024, ed in base agli accordi sottoscritti in sede di Protocollo in materia di Finanza Locale, trattandosi di esenzione obbligatoria per legge e non rimessa all'autonomia impositiva facoltativa dei Comuni il minor gettito da essa derivante viene posto a carico del bilancio della Provincia e non di quello dei Comuni (come accade invece per le agevolazioni autonomamente deliberate dalle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'articolo 14 comma 2 della L.P. n. 14/2014).

Analogamente agli scorsi anni quindi, si chiede ora alle Amministrazioni in indirizzo di certificare l'eventuale minor gettito conseguente all'esenzione sopra illustrata relativamente al periodo d'imposta 2025, utilizzando l'allegato file EXCEL n. 1 (formato .xls) che va compilato ed inviato allo scrivente. A livello metodologico, oltre alle note contenute nel file stesso, si precisa che:

1. l'invio della certificazione dovrà avvenire **entro il termine del 1 marzo 2026**. Si sottolinea che la deliberazione della Giunta provinciale finalizzata alla quantificazione ed assegnazione del trasferimento compensativo verrà predisposta unicamente in base alle certificazioni pervenute entro tale termine. Eventuali comunicazioni tardive potranno eventualmente essere accolte compatibilmente con le effettive disponibilità finanziarie da valutare a fine anno. **Nel caso in cui la fatispecie non si fosse concretizzata, il Comune non è tenuto ad inviare comunicazioni negative**;
2. il file deve essere inviato in forma elettronica, senza modificarne in nessun modo la struttura, in quanto il file stesso è predisposto per l'inserimento automatico dei dati e consente quindi allo scrivente la sua gestione standardizzata. L'indicazione del nome del Comune viene automaticamente formattata per essere compresa nello spazio della relativa colonna;
3. come indicato nella legenda del file, la compilazione delle colonne è analitica per ogni singolo immobile (fabbricato o area edificabile) dichiarato dai contribuenti. In particolare, è alternativa la compilazione delle colonne (1) e (2) da un lato (riservate ai soli fabbricati) e delle colonne (3) e (4) dall'altro (aree edificabili);
4. i dati riportati nella tabella vanno desunti dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dai contribuenti entro il 31 dicembre 2025. Si sottolinea che in caso di mancanza, nella dichiarazione, di elementi essenziali (ad esempio l'indicazione degli immobili per i quali viene chiesta l'esenzione IM.I.S.), deve essere chiesta al contribuente l'integrazione, utilizzando il procedimento di cui all'articolo 10 comma 3 della L.P. n. 14/2014.

1. Non è ad oggi più prevista l'esenzione (introdotta a partire dal periodo d'imposta 2016 ed estesa ad ulteriori fatispecie di soggetto passivo a partire dal 2018) di cui all'articolo 14 comma 6ter (dal 2018 anche il comma 6quater) della L.P. n. 14/2014 in favore degli immobili posseduti da Società Cooperative Sociali ed ONLUS che svolgono con modalità commerciali le attività di cui all'articolo 7 comma 1 lettera i) del D.L.vo n. 504/1992. L'esenzione stessa, quindi, in base il quadro normativo attuale (che peraltro potrebbe trovare modifiche, come concordato in sede di Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2026) è cessata al 31.12.2025. Per l'illustrazione dettagliata dei presupposti e delle modalità di applicazione di questa esenzione si rinvia alle varie pubblicazioni poste in essere sul sito della Provincia alla voce enti locali, ed in particolare al Paragrafo 1.7 lettera a-bis) n. 2 della Guida Operativa IM.I.S., attuale versione 9.0.

ESENZIONE PER LE SCUOLE PARITARIE E PER I FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO A SOGGETTI DI RILEVANZA SOCIALE

Come già illustrato in precedenti comunicazioni, a partire dal periodo d'imposta 2018 risultano esenti dall'IM.I.S. altre fattispecie per le quali, in base ai principi sopra esposti, sussiste il diritto per i Comuni di vedersi riconoscere il trasferimento compensativo corrispondente al minor gettito derivante dalle esenzioni stesse. Si tratta, nello specifico:

- a) dei fabbricati destinati ed utilizzati a "scuola paritaria" di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f-bis) della L.P. n. 14/2014. Per tali immobili (a regime e non più con norma transitoria) l'articolo 5 comma 6 lettera d-bis) della stessa L.P. n. 14/2014 stabilisce l'aliquota dello 0,00%, non aumentabile dai Comuni. Per l'individuazione puntuale della fattispecie si rinvia più ampiamente al Paragrafo 1.6 lettera a) della Guida Operativa IM.I.S.;
- b) dei fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti nell'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale. Anche per questi immobili l'aliquota è fissata, senza deroga possibile, nella misura dello 0,00% dall'articolo 14 comma 6bis lettera b-quater) della L.P. n. 14/2014. Per l'individuazione puntuale della fattispecie si rinvia più ampiamente al Paragrafo 1.6 della Guida Operativa IM.I.S. **Come già segnalato nella Circolare n. 1/2026 questa esenzione non è più in vigore a partire dall'1.1.2026.**

Anche per queste due fattispecie, il calcolo dell'eventuale trasferimento compensativo relativo al periodo d'imposta 2025 derivante dal minor gettito IM.I.S. può avvenire solo a seguito di comunicazione da parte del Comune dei dati necessari. Si allegano a tale scopo i relativi file EXCEL n. 2 e n. 3 (.xls) da compilare e trasmettere **sempre entro il termine del 1 marzo 2026**, con le stesse modalità tecniche sopra illustrate con riferimento ai dati delle Cooperative Sociali ed ONLUS. In aggiunta, si precisa che:

- a) per quanto riguarda i fabbricati destinati a scuola paritaria, non vi è in capo al contribuente alcun obbligo di dichiarazione o comunicazione, per cui il relativo file riporta unicamente i campi per l'indicazione dei relativi estremi catastali;
- b) relativamente invece alla seconda fattispecie, l'eventuale comunicazione presentata dai contribuenti non ha natura costitutiva del diritto all'esenzione (mancando in tal senso ogni obbligo normativo), per cui il Comune dovrà riportare nel file i dati dei quali abbia in qualsiasi forma avuto conoscenza, anche alla luce delle indicazioni interpretative ed operative illustrate al Paragrafo 1.6 della guida Operativa IM.I.S.

Anche per queste due certificazioni **nel caso in cui le fattispecie non si fossero concretizzate, il Comune non è tenuto ad inviare comunicazioni negative.**

INVIO DI ULTERIORI DATI AI FINI DEL MISURATORE IM.I.S.

Ai fini del Misuratore IM.I.S., si chiede da ultimo, come ogni anno, l'invio, **entro il medesimo termine del 1 marzo 2026**, dell'eventuale deliberazione relativa ai valori ed ai parametri delle aree edificabili che dovesse essere adottata, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della L.P. n. 14/2014, quale aggiornamento della deliberazione posta in essere negli anni precedenti. In alternativa all'invio del documento, è possibile segnalare il link Internet per consentire allo scrivente di scaricare il provvedimento.

Gli enti che, nel corso degli anni precedenti, non hanno inviato i dati richiesti (fabbricati ed aree edificabili per qualsiasi motivo esenti), possono ancora provvedere a tale inoltro, secondo le modalità illustrate nella Circolare n. 3 prot. 127478 del 9 marzo 2015 pubblicata sul sito della Provincia alla voce enti locali. Naturalmente tutti i Comuni possono inviare dati per aggiornare le comunicazioni precedenti, utilizzando le stesse modalità e gli stessi file trasmessi nel 2015, allo

scopo di segnalare modifiche nel quadro dei dati rilevanti per il Misuratore. In assenza di comunicazioni, verranno tenuti validi i dati consolidati.

A disposizione per eventuali chiarimenti (referenti dr. Lorenzo Graziola 0461/495013 e dott.ssa Marisa Tonini 0461/495041), in attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott.ssa Francesca Galassi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati c.s.